

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1517-A

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE FALCIER)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 2002

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di incompatibilità  
dei consiglieri regionali

**d'iniziativa del deputato RUSSO Antonio**

(V. Stampato Camera n. 2284)

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della  
Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 18 giugno 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 giugno 2002*

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge al nostro esame trae origine dall'A.C. 2284, con il quale il deputato Antonio Russo ha inteso proporre una salvaguardia e una tutela dell'eletto, nel senso che la sospensione e la decadenza siano le soluzioni estreme, da assumere solo se inevitabili.

Il testo originario mirava a diverse modifiche dell'articolo 3 della legge n. 154 del 1981 e all'articolo 63 del testo unico sulle autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 con lo scopo, lo ricorda la relazione del proponente, di evitare ricorsi e artificiose contestazioni.

Dalla discussione apertasi in Commissione alla Camera dei deputati la portata della proposta - anche perché nel frattempo era stata promulgata la legge n. 75 del 2002 che, convertendo in legge il decreto legge n. 13 del 2002, aveva dato soluzione ad alcuni casi indicati nel citato A.C. 2284 - è risultata circoscritta ad una particolare fattispecie. Su tale atto la I Commissione ha ottenuto la sede legislativa approvando il provvedimento e trasmettendolo al Senato.

Anche nella 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, al termine dell'esame del testo pervenuto dalla Camera, si è proposto il deferimento alla sede deliberante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento. La necessaria prevista unanimità non è stata acquisita e quindi si è reso necessario proseguire l'esame in Assemblea.

Nel merito la proposta prevede di estendere le disposizioni già previste dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 13 del 2002 per i consiglieri comunali e provinciali ai consiglieri regionali (unificando una disciplina che già la legge n. 154 del 1981 prevedeva per i consiglieri regionali, provinciali e comunali), fino alla data di entrata in vigore

delle leggi regionali che verranno adottate in materia di ineleggibilità e incompatibilità.

Sarebbe, quindi, una norma provvisoria, perché, come è noto, sulla materia il Governo ha presentato l'A.S. 1094, già approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, che appunto fissa, in tale materia, i principi fondamentali cui dovranno attenersi le regioni.

Il provvedimento quindi si giustifica proprio per non rendere irreversibili situazioni che saranno definitivamente regolamentate dalle nuove norme regionali e che, se non disciplinate in via transitoria con legge statale, potrebbero dar vita a situazioni di incompatibilità irrecuperabili e non confermate dalle future norme regionali.

Il testo al nostro esame, quindi, si inserisce nel tema dell'ineleggibilità e incompatibilità prevedendo che non costituisca motivo di incompatibilità:

il contenzioso in materia tributaria;

il contenzioso previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (in materia di azione popolare);

la costituzione di parte civile nel processo penale.

Si applica, inoltre, l'eventuale incompatibilità, solo dopo sentenze passate in giudicato e solo se la sentenza determina «attribuzioni di responsabilità».

La norma in esame andrebbe, infine, ad applicarsi anche ai procedimenti in corso, tenendo conto che è già in vigore ed applicata per comuni e provincie.

Si propone, pertanto, l'approvazione nel testo licenziato dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati.

FALCIER, *relatore*

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applicano, in quanto compatibili, ai consiglieri regionali fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che verranno emanate in materia.

### Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.